



SENTENZA - 246/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Eugenio Musumeci Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74570** del registro di Segreteria, instaurato a seguito di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania nei confronti di:

Salerno Antonio, nato a Capua il 2/6/1973 e residente in Calvi Risorta alla Via XX Settembre, n. 99, CF SLRNTN73H02B715P, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianpiero Guarriello, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via

Suarez n. 15;

Uditi, all'udienza dell'8/5/2025, il Sostituto Procuratore Generale Michele Ferrante, nonché la Difesa del convenuto, e con l'assistenza del Segretario dott. Alessandra Polese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 12/12/2024, la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Corte Salerno Antonio, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e dipendente del Ministero della Giustizia, onde sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, che si assumeva cagionato dallo svolgimento di incarichi extraistituzionali, danno determinato nella somma, complessiva e rivalutata, di euro 61.174,00, oltre interessi.

Esponenza il Requirente che, da una segnalazione della Guardia di Finanza, Compagnia di Capua, del 13.5.2020, era emerso che l'odierno convenuto aveva percepito compensi da lavoro autonomo, estraneo alla propria attività istituzionale, ed espletato in difetto della prescritta autorizzazione.

In punto di diritto, premetteva il Requirente che l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono esercitare alcuna attività commerciale, industriale o professionale, né assumere impieghi presso privati o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro. Gli incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o autorizzati

dall'Amministrazione di appartenenza, sono dunque, nell'attuale quadro normativo, vietati e, in caso d'inosservanza del divieto, ai sensi dei commi 7 e 7 bis dell'art. 53 TUIP, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Evidenziava il P.R. come tali prescrizioni fossero applicabili anche al settore del pubblico impiego non contrattualizzato, nell'ambito del quale ricadono il personale militare e le forze di Polizia di Stato.

Il divieto di svolgere attività extraistituzionali è stato ribadito per la Polizia Penitenziaria dall'art. 35 del DPR n. 443/1992.

Pertanto, il dipendente pubblico che percepisca compensi per attività esterne, svolte in violazione del divieto di assumere incarichi extraistituzionali non autorizzati, incorre in responsabilità per danno erariale per la semplice omissione del riversamento, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme così riscosse.

Deduceva il P.R., in punto di fatto, che il Salerno, nel periodo compreso tra il 14.4.2011 ed il 18.2.2014, aveva svolto un rapporto di collaborazione professionale -nella specie, assistenza alla raccolta e presentazione di dichiarazioni fiscali- con il CAF USPPIDAP, sito

in Calvi Risorta, in relazione al quale aveva percepito l'importo lordo di 1.208,00 euro, per l'anno 2012, e di 1.036,00 euro, per l'anno 2013 e che, dal 30.3.2014 e sino al 2022, egli aveva altresì espletato le funzioni di amministratore di un condominio, denominato Parco Sim e sito in Baia Domizia; in relazione a tale incarico, lo stesso aveva percepito il compenso lordo di euro 56.930,00.

Precisava a tale riguardo la Procura che il Salerno non aveva conseguito una vera e propria autorizzazione, essendosi limitato a comunicare all'amministrazione l'avvenuta assunzione dell'incarico con una nota in data 11.4.2014 e ricevendo, sulla scorta di indicazioni, ritenute da parte attrice incomplete e fuorvianti, una valutazione di non incompatibilità con l'attività istituzionale espletata.

Deduceva altresì il Requirente che, a seguito di un esposto presentato da un condomino, era emerso che Salerno Antonio aveva svolto le medesime funzioni di amministratore anche in altro condominio, sito in via Grazia Deledda e denominato "S. Nicola", mentre ulteriori accertamenti avevano rivelato l'avvenuta prestazione di siffatta attività, ad opera dell'odierno convenuto, altresì per il condominio "Eros", ubicato in Calvi Risorta; in relazione a tale ulteriore attività, rappresentava il P.R. che il Salerno aveva percepito la complessiva somma di euro 2.000,00.

Le attività info-investigative della polizia finanziaria avevano evidenziato come l'odierno convenuto, nonostante le iniziative disciplinari adottate dall'amministrazione e conclusesi

con l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura e, successivamente, della sospensione dal servizio per due mesi, avesse assunto altri incarichi di amministratore condominiale in ben nove condomini.

Rappresentava quindi la Procura che il danno erariale era da quantificarsi nei compensi lordi percepiti per tali incarichi e non riversati, pari a complessivi euro 61.174,00 e che il pregiudizio era da imputarsi al convenuto a titolo di dolo.

A giudizio del Requirente, sussisteva invero nel convenuto la perfetta conoscenza della portata e della cogenza delle regole in tema di autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza, ai fini dello svolgimento di attività *extra officio* retribuita, e, pertanto, la piena consapevolezza e volontà di agire in violazione dei ridetti obblighi di esercizio, come testimoniato dall'avvenuta comunicazione dell'assunzione dell'incarico con il Parco SIM nel 2014 e dalla circostanza che, nel 2020, era stato diffidato dalla prosecuzione dell'attività.

In subordine, evidenziava la Procura come sussistesse in ogni caso l'elemento della colpa grave, attesa la chiarezza del contesto normativo e la facile percettibilità delle caratteristiche dell'attività svolta.

Si costituiva il convenuto e, in via preliminare di merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle contestazioni a proprio carico, non potendosi condividere l'assunto che la Procura fosse venuta a conoscenza dell'attività sindacale solo nel 2021 ed a seguito

dell'informativa della Guardia di Finanza; evidenziava invero il Salerno che l'attività sindacale presso il SAPPE (Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria), consistente nella raccolta dei modelli 730 dei colleghi, era stata svolta -peraltro nel biennio 2011/2012- nell'interesse dei colleghi medesimi e dell'amministrazione di appartenenza, alla quale era pertanto nota sin dall'anno 2011; quanto alla contestata attività di amministratore del condominio Parco SIM, il Ministero della Giustizia ne era stato informato sin dal 2014, avendo esso convenuto provveduto a dare comunicazione all'Amministrazione dell'intervenuta nomina ed a richiedere, in data 11 aprile 2014, la relativa autorizzazione, concessagli con "visto" del Direttore dott. Guerriero e, successivamente, con atto del Provveditore Martone, in data 22 novembre 2016; sotto gli evidenziati profili, il termine di prescrizione era pertanto ampiamente decorso alla data della notifica dell'invito a dedurre (18.6.2024).

Nel merito, evidenziava che lo svolgimento di tali incarichi non aveva in alcun modo pregiudicato il servizio cui era preposto, atteso che l'attività sindacale era stata espletata nell'interesse stesso dell'Amministrazione e che l'incarico di amministratore condominiale presso il Parco SIM -peraltro non incompatibile con l'appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria, oltre che previamente autorizzato- era limitato ai mesi estivi, trattandosi di un complesso turistico, abitato nei soli luglio e agosto; precisava che, in relazione a tali incarichi, egli aveva percepito solo un rimborso spese, mentre le somme

previste per l'attività di amministratore degli ulteriori condomini, di cui contestava comunque l'indicazione "al lordo", sebbene previste, non gli erano state in realtà mai corrisposte; rappresentava inoltre che, nella relazione conclusiva del procedimento disciplinare, era stato ritenuto che il comportamento di esso Salerno non integrasse gli estremi dell'infrazione disciplinare contestata, di *"esercizio occasionale di commercio o mestiere incompatibile"*, atteso l'ottimo stato di servizio dello stesso e considerato che egli si era tempestivamente attivato, onde convocare l'assemblea condominiale prevista per le dimissioni dell'amministratore, assemblea che non era stato possibile tenere causa Covid; eccepiva il difetto dell'elemento soggettivo, non avendo esso convenuto agito con l'intento di recare pregiudizio alle finanze pubbliche, considerato che aveva sempre provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni e a dichiarare i proventi ai fini fiscali; concludeva per la declaratoria di prescrizione ovvero, nel merito, per il rigetto della domanda.

Quindi, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione oggetto di causa è rappresentata dalla percezione, illecita secondo la prospettazione attorea, di redditi per attività professionale extraistituzionale non autorizzata.

2. Va *in primis* esaminata l'eccezione -preliminare di merito-, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, esercitata dalla Procura in relazione all'attività sindacale espletata dal Salerno in favore del SAPPE (Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria).

L'eccezione è fondata e va pertanto accolta, sicché, *in parte qua* la domanda è inammissibile.

Si osserva al riguardo che la contestata attività sindacale è in realtà consistita nella raccolta dei modelli 730 dei colleghi, che poi venivano affidati al centro raccolta del CAF USPPIDAP per la successiva elaborazione; l'attività è stata svolta, peraltro negli anni 2011 e 2012, nell'interesse dei colleghi e della stessa amministrazione di appartenenza, sicché appare evidente come l'Amministrazione Penitenziaria non potesse non esserne a conoscenza sin da tali date. Va in conseguenza individuato nell'anno 2011 il *dies a quo* entro il quale la pretesa erariale avrebbe potuto essere azionata, con conseguente maturazione del termine prescrizione quinquennale già al 2016.

3. Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti che saranno di seguito precisati

4. In punto di diritto, appare opportuno premettere che l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 esclude la possibilità per le PP.AA. di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei

compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti dalla legge o che non siano espressamente autorizzati.

La norma prevede che l'esercizio di incarichi extraistituzionali da parte dei pubblici dipendenti possa essere autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Tra tali criteri si annovera innanzi tutto quello dell'occasionalità dell'attività da autorizzare, che deve essere svolta in modo non ripetitivo e deve essere priva dei caratteri della professionalità e della continuità.

La legge 190/2012, con le modifiche apportate all'art. 53 cit., ha sancito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti, di procedere alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse (commi 5, 7 e 9).

La medesima legge ha introdotto, nel corpo dell'art. 53, il comma -7 bis, che prevede la giurisdizione della Corte dei conti in caso di omissione del versamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza, del compenso percepito dal dipendente pubblico, che abbia svolto incarichi retribuiti in violazione del comma 7.

Quanto alla peculiare ipotesi qui trattata, del dipendente che espleti attività di amministratore di un condominio, ovvero del proprio condominio, va rilevato che la seconda fattispecie è stata disciplinata dalla Circolare del Dipartimento funzione pubblica

n. 6/1997, la quale ne ha sancito la liceità, non potendosi negare al dipendente pubblico la possibilità di tutelare i propri interessi e ponendo comunque in capo allo stesso l'onere del conseguimento della previa autorizzazione. A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 80/1998, l'incarico di amministratore -se retribuito- è consentito solo se previamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

Con specifico riferimento alla fattispecie di rapporto di pubblico impiego -non privatizzato- attualmente all'esame di questa Corte, l'ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui al D. Lgs. 443/1992, all'art. 35 prevede che *“il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impegni pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali”*.

5. In fatto, quanto all'attività svolta dall'odierno convenuto nella qualità di amministratore di condominio, va evidenziato, in conformità con le risultanze processuali, che il Salerno, in data 11.4.2014, comunicò al Direttore dell'Istituto di Secondigliano, dott. Guerriero, di essere stato nominato amministratore condominiale del Parco SIM, una residenza estiva sita in Cellole, alla Baia Domizia, in cui è sito un appartamento di proprietà della di lui moglie e della suocera.

Il Salerno conseguì in pari data il “visto” dal dott. Guerriero, in funzione di autorizzazione (v. all. 1 alla relazione della GdF del 31 agosto 2023).

I relativi proventi risultano, dalla documentazione in atti (v. all. 1 alla comparsa di risposta e relazione GdF cit.), essere stati dichiarati ai fini fiscali.

Sotto il medesimo profilo della sussistenza della previa autorizzazione per l'attività di amministratore espletata, va evidenziato altresì come, in risposta ad una richiesta (nota n. 51569 del 23/12/2016) della Direzione del Penitenziario di Secondigliano, il Provveditore Giuseppe Martone abbia rappresentato che *"tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia di 'incompatibilità di impieghi per i dipendenti pubblici' e di 'disciplina del condominio negli edifici', nel caso di specie non emerge alcun contrasto tra l'appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria e l'esercizio di amministratore di condominio"* (v. autorizzazione del 2.1.2017, firmata per presa visione da Salerno Antonio in data 3/1/2017).

Da tali atti emerge inequivocabilmente come l'Amministrazione fosse a conoscenza dell'attività di amministratore condominiale espletata dal Salerno, e tale consapevolezza appare sussistere sin dal 2014, data della prima autorizzazione, ovvero dal 2016 (nota n. 51569 del 23/12/2016 della Direzione del Penitenziario di Secondigliano).

Appare pertanto evidente come l'Amministrazione Penitenziaria, all'esito della valutazione di propria competenza, abbia ritenuto l'attività in oggetto non incompatibile con la funzione istituzionale propria dell'odierno convenuto.

Quest'ultimo si è dapprima tempestivamente attivato, onde conseguire il titolo autorizzatorio previsto dalla legge, ed ha poi agito in buona fede, nella avvalorata convinzione di esercitare un'attività legittima.

Anche dalla "Relazione di servizio", redatta dal Commissario Michele Fioretti in data 23.11.2016, si evince che il Salerno, all'atto della nomina quale amministratore condominiale, provvede a darne immediata comunicazione al Direttore del C.P. di Secondigliano, dott. Guerriero, che tempestivamente rilasciò il relativo nulla-osta; il convenuto ha rappresentato che le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione furono da lui previamente concordate con il dott. Guerriero, e tale ricostruzione dei fatti può ritenersi pacifica in causa, in quanto non contestata, né smentita da alcuna risultanza processuale.

Risulta altresì essere intervenuto in merito un accertamento dell'INPS che, pur avendo constatato la posizione dell'amministratore quale appartenente alla Polizia di Stato, nulla ha eccepito al riguardo.

6. Dall'espletata attività d'indagine si evince inoltre che il Salerno –come in effetti contestatogli dalla Procura- ha svolto attività di amministratore altresì per un piccolo condominio in Calvi Risorta, alla via Deledda n. 35, denominato "Condominio S. Nicola" e costituito da sei unità immobiliari.

In relazione a tale attività era stato previsto un unico acconto di euro 600,00 lordi, in realtà mai versatogli (ciò è dedotto dal convenuto ed è altresì *per tabulas* comprovato: v. pag. 32, relazione GdF del 13/5/2020).

L'incarico, decorrente dal 2/12/2014, come si legge nella già citata Relazione di servizio del 23/11/2016, a firma del Commissario Fioretti, è stato reputato *“compatibile in quanto, dato il numero di appartamenti, la figura dell'amministratore non è prevista; quindi, è chiaramente una gestione senza oneri e con criterio di familiarità”*.

Sembra trattarsi dunque di una gestione di tipo “fiduciario” ed a titolo gratuito.

La carenza *ab initio* di preventiva autorizzazione, laddove la si volesse ritenere necessaria, dato il carattere familiare e gratuito della gestione, appare comunque sanata dall'assenso del Commissario Fioretti.

Considerato che per tale gestione il Salerno comunque risulterebbe non aver percepito nulla, deve comunque concludersi, per quello che interessa a questo giudice, che nulla avrebbe potuto e dovuto “riversare” all'Amministrazione di appartenenza.

Va al riguardo rilevato che, per il resto, il Salerno ha provveduto, oltre che a richiedere tempestivamente le necessarie autorizzazioni, anche a comunicare le somme percepite, ancorché a titolo di rimborso spese, e ad iscriversi alla “gestione separata” INPS.

Non appare pertanto sussistere l'elemento dell'antigiuridicità della condotta.

7. Tali considerazioni –esaminando la fattispecie altresì sotto il profilo dell’elemento soggettivo- escludono che possa configurarsi un occultamento doloso del danno, da parte del convenuto.

Siffatta declinazione dell’elemento soggettivo dell’illecito erariale che, per consolidata giurisprudenza, impedisce la decorrenza del termine prescrizione, richiede invero una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, intenzionalmente diretta a nascondere l’esistenza del danno. Essa deve essere idonea ad ingenerare, nel creditore, una situazione di obiettiva preclusione circa l’effettiva possibilità di far valere il proprio diritto di credito, determinando pertanto una impossibilità oggettiva per l’amministrazione di appartenenza di conoscere il danno e di agire in giudizio, onde far valere la pretesa risarcitoria.

Al contrario, l’odierno convenuto nulla ha nascosto all’Amministrazione Penitenziaria, comunicando puntualmente le proprie attività, sia ai fini autorizzatori che ai fini fiscali, e conseguendo le necessarie autorizzazioni e/o valutazioni di non incompatibilità del proprio operato.

Significativo, al riguardo, appare l’allegato 2bis alla relazione della GDF del 31 agosto 2023, contenente una missiva, datata 22/11/2016, nella quale il Salerno comunica al proprio Comandante *“di svolgere attività di amministratore del condominio Parco Sim dall’anno 2014, dove è proprietario”*, precisando di aver comunicato alla Direzione

l'accettazione dell'incarico, nonché rappresentando i compensi percepiti -dichiarai ai fini fiscali- e l'avvenuta iscrizione alla gestione separata INPS.

Ha inoltre precisato il Salerno che *“tale incarico non comporta alcun impegno quotidiano che possa distogliermi dalla mia professione primaria... trattandosi di residenza estiva sita in Baia Domizia, in viale dell'Erica... abitata per uno, due mesi all'anno”*.

Nella medesima nota il Salerno ha altresì comunicato di svolgere mansioni di amministratore presso altro condominio, composto da sei appartamenti per quattro proprietari, e per il quale *“non è prevista la figura dell'amministratore. L'incarico è stato accettato a titolo gratuito, per placare discordie tra condomini”*.

In definitiva, il Salerno non ha mai occultato la propria attività all'Amministrazione di appartenenza, avendo tempestivamente relazionato ai propri superiori, i quali hanno dato al dipendente precise indicazioni sulle modalità per formalizzare la propria comunicazione, al fine di ottenere il nulla-osta che, una volta rilasciato, ha ingenerato del Salerno il ragionevole convincimento di agire correttamente ed entro il perimetro del proprio diritto.

8. Conferma l'assunto esposto, l'esito del procedimento disciplinare, instaurato in conseguenza di esposti provenienti da condòmini insoddisfatti della gestione, nell'ambito del quale è stata contestata al Salerno l'infrazione di cui al. 3, comma 2, del D. Lgs. 449/92, ossia *“l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile”*.

Nella relazione finale, il Funzionario istruttore, Commissario Basile, ha dichiarato che *“tenuto conto dell’atto di discolpa e del foglio matricolare, che denota l’assenza di precedenti disciplinari e l’ottimo stato di servizio, questo funzionario istruttore ritiene che il comportamento tenuto dal Salerno non integri gli estremi dell’infrazione disciplinare contestata... il suddetto dipendente, al fine di adempiere alla diffida mossa nei suoi confronti, ha provveduto a seguire quanto previsto dalla normativa vigente in materia di condominio, in merito alle dimissioni dall’incarico di amministratore”* (v. pag. 5 della relazione, in atti), concludendo nel senso che *“nel caso in esame è possibile evidenziare la volontà dell’incolpato di adempiere a quanto richiesto nella diffida, cercando di compiere il primo atto necessario per dare avvio alla procedura che avrebbe portato alle dimissioni, ovvero quello della convocazione dell’assemblea condominiale”*, evento, questo, tuttavia reso impossibile dall’emergenza COVID.

9. Ne consegue che il capo della domanda attorea, avente ad oggetto l’amministrazione dei suindicati condomini (Parco SIM e S. Nicola, in via Deledda) risulta destituito di fondamento e va pertanto disatteso.

10. Appare invece fondato l’ulteriore capo della domanda, avente ad oggetto l’amministrazione del condominio “Eros”, in relazione alla quale la Procura contesta l’avvenuta percezione di compensi lordi pari ad euro 600,00 ed euro 800,00.

In relazione a tale attività non sussiste invero alcuna specifica autorizzazione, sicché la condotta appare posta in essere in violazione dell'art. 53 TUPI.

Ai sensi di tale normativa, il dipendente pubblico che percepisca compensi per attività esterne, svolte in violazione del divieto di assumere incarichi extraistituzionali non autorizzati, incorre in responsabilità per danno erariale per la semplice omissione del riversamento, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme così riscosse.

Sussiste pertanto l'elemento oggettivo dell'illecito erariale, rappresentato dalla condotta, posta in essere in violazione di legge, e causativa di danno erariale.

11. La condotta, quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, è connotata da colpa grave, ossia da grave negligenza e trascuratezza nell'adempimento dei doveri istituzionali.

Invero, il Salerno, che pure si era in precedenza attivato, onde conseguire le necessarie autorizzazioni in relazione agli ulteriori due incarichi contestati, ha invece tralasciato di operare ai medesimi fini anche per l'attività relativa al Parco Eros.

La consapevolezza circa la necessità del titolo abilitativo, quale desumentesi dalla sua stessa pregressa condotta conforme a legge, rende ravvisabile la grave negligenza, che sostanzia l'anzidetta forma dell'elemento psicologico.

12. Le somme percepite (complessivi euro 1.400,00), inoltre, avrebbero dovuto essere riversate all'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 TUPI.

In difetto di tale adempimento, la somma percepita e non riversata integra danno erariale e va posta a carico del convenuto.

Tale pregiudizio è stato correttamente valutato nell'importo lordo dei compensi percepiti dal convenuto (euro 1.400,00), in conformità con la consolidata giurisprudenza contabile.

13. Il Salerno va pertanto condannato al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 1.400,00, oltre rivalutazione dalla domanda e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta nei riguardi di Salerno

Antonio, in parziale accoglimento della stessa così provvede:

dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione la domanda avente ad oggetto

l'attività di collaborazione con il CAF USPPIDAP;

rigetta, perché infondata, per i motivi rispettivamente sopra esposti, la domanda relativa

all'attività di amministrazione dei due condominii denominati "Parco SIM" e "Condominio

S. Nicola";

accoglie la domanda attorea relativamente alla attività di amministratore del condominio “Eros” e, per l’effetto, condanna Salerno Antonio al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 1.400,00, oltre rivalutazione dalla domanda e sino alla odierna pronuncia ed interessi al saggio legale dalla sentenza al soddisfo effettivo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate come da nota allegata al dispositivo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

Marzia de Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 16/07/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)